



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 19 maggio 2016

composta dai seguenti magistrati:

Carlo CHIAPPINELLI	Presidente relatore;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Antonietta BUSSI	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Antonio DI STAZIO	Primo Referendario;
Elena PAPA	Primo Referendario.

Visto l'art. 100 della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, in particolare, l'art. 3, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 12, della medesima;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e, in particolare, l'art. 7, comma 7;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, commi 166, 167, 170 e 173;

Vista il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il regolamento approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, così come modificato dal regolamento approvato in data 19 giugno 2008 dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 18/SSRRCO/15 del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2016 (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti)";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2016/INPR del 4 febbraio 2016, che ha definito il quadro di riferimento programmatico delle proprie attività di controllo per l'anno 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 17 maggio 2016 con cui è stata convocata la Sezione in data odierna.

Udito il relatore Pres. Carlo Chiappinelli;

DELIBERA

è approvato l'allegato documento, che forma parte integrante della presente deliberazione, contenente il "*Programma di attività per l'anno 2016 della Sezione regionale di controllo per il Lazio*".

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia fatta pervenire:

- al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione Lazio;
- al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Lazio;
- al Presidente della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni laziali, affinché ne diano comunicazione ai rispettivi Consigli e Giunte provinciali e comunali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 19 maggio 2016.

IL PRESIDENTE RELATORE

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria il 31 maggio 2016

Il Responsabile del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina

Programma di attività di controllo per l'anno 2016.

I. Premessa

Il programma della Sezione regionale di controllo per il Lazio si innesta sulle linee programmatiche definite dalle Sezioni Riunite (Del. n. 18/SSRRCO/15) e dalla Sezione delle Autonomie (Del. n. 5/SEZAUT/2015/INPR) e viene declinato nella specifica realtà territoriale in coerenza alla evoluzione ordinamentale del sistema dei controlli ed ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Alla luce di tale evoluzione normativa, la programmazione della Sezione risponde ad una logica, tesa a evidenziare natura, contenuti e tempistica di tutta l'attività di controllo che fa capo alla Sezione e non solo di quella riconducibile ai controlli sulla gestione in senso stretto, risultando di gran lunga preponderanti le fattispecie già normativamente previste. Ne consegue che la formulazione del programma di controllo viene oggi ad assolvere principalmente ad una finalità di segnalazione delle priorità di pianificazione del lavoro e di indicazione di massima della relativa tempistica, favorendo scansioni temporali di lavoro in un'ottica tesa alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti richiesti e delle attività svolte ai fini di un efficace coordinamento della finanza pubblica.

I.1 Le Sezioni Riunite, con delibera n. 18 del 14 dicembre 2015, hanno individuato il quadro di riferimento programmatico delle indagini di finanza pubblica e dei controlli sulla gestione e specificato gli indirizzi di coordinamento e i criteri metodologici di massima che dovranno essere seguiti. In tale sede viene precisato che i controlli delle varie Sezioni della Corte dei conti, ciascuna per il proprio livello ed ambito di operatività, debbono essere funzionali ad un adeguato efficientamento delle amministrazioni pubbliche, che sappia concorrere con successo alla ripresa economica del Paese, essendo, a tale fine, innanzitutto necessario un miglioramento qualitativo della spesa pubblica, da realizzare a mezzo di un riassorbimento delle inefficienze e degli sprechi.

Si tratta, quindi, di obiettivi di miglioramento attinenti non solo al livello gestionale (qualità della spesa pubblica, idoneità dell'organizzazione interna, semplificazione delle procedure amministrative, anche in relazione all'attuazione della legge delega n.124/2015 contenente i principi per la riorganizzazione della pubblica amministrazione), ma anche a quello dei rapporti istituzionali (revisione degli assetti istituzionali, anche in relazione all'individuazione di un'ottimale perimetrazione dell'intervento pubblico). A tal fine ai controlli della Corte dei conti è affidato il compito di monitorare e di indirizzare tempestivamente la P.A. verso risultati che siano espressione di legalità, qualità, regolarità contabile ed economicità.

In questo contesto generale, gli specifici indirizzi indicati dalle Sezioni Riunite alle Sezioni regionali di controllo vengono in particolar modo ad interessare i processi di natura contabile connessi all'entrata a regime della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio. Viene, inoltre, posto l'accento sul giudizio di parificazione del rendiconto regionale, qualificato espressamente come "*momento centrale*" dei controlli finanziari intestati alle Sezioni regionali in base alle previsioni normative di cui al d.l. n. 174 del 2012. Sono, in particolare, sottolineati il significato e la finalità della relazione allegata alla decisione di parificazione, nell'ambito della quale la Sezione regionale deve anche segnalare "*le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*". I controlli sulla regolarità contabile debbono, inoltre, integrarsi con disamine sui fenomeni che maggiormente incidono sulla finanza pubblica in relazione alla realtà amministrativa oggetto di esame e, specialmente, sulle spese di personale, sull'attività negoziale, sui risultati delle politiche pubbliche riflesse nel rendiconto e sugli obiettivi programmatici indicati nei documenti di bilancio.

Anche la Sezione delle Autonomie ha sottolineato la centralità del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali nel complesso delle verifiche intestate alla Corte nel d.l. n. 174/2012 e, in relazione al collegamento teleologico tra l'attività di parificazione e il processo legislativo regionale, ha disposto che le relazioni del Collegio dei revisori intervengano anteriormente all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio (Linee guida per i revisori dei conti delle Regioni sui rendiconti regionali, approvate con deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/INPR).

Sempre per la Sezione delle Autonomie, considerata la contestualità dell'emanazione delle Linee guida per i revisori dei conti delle Regioni, sui bilanci di previsione e sul rendiconto dell'esercizio precedente, sarebbe utile promuovere una "*sessione unitaria*" di acquisizione dei dati sia per la parificazione sia per l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della Regione.

Si è, di conseguenza, previsto che le Sezioni regionali, nell'ambito delle rispettive programmazioni e in attuazione delle previsioni dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012 (che impegnano i Presidenti delle Regioni ad una propria relazione, sia per quanto riguarda i bilanci preventivi e i rendiconti, sia per il sistema dei controlli interni sulla base delle Linee guida definite dalla Sezione delle Autonomie), potranno adottare anche soluzioni intese ad approvare un referto unitario (cfr. il "*Rapporto di coordinamento della finanza regionale*" della Sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia,

approvato con deliberazione n. 68/2015/FRG; Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 207/2015/GEST).

Sulla base di questa possibilità organizzativa e funzionale, in una ottica di complessiva semplificazione e razionalizzazione, la Sezione potrà, dunque, approvare un apposito referto di coordinamento, valorizzando adeguatamente le caratteristiche che contraddistinguono l'ordinamento regionale. Siffatto controllo potrà consentire sia una visione prospettica sull'esercizio in corso, sia un'efficace visione retrospettiva afferente anche elementi e circostanze sopravvenute all'ultima parificazione del rendiconto. Potrà, in tal modo, concretamente esplicitarsi la ratio sottesa agli adempimenti indicati dai richiamati commi 3, 4 e 6, dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, che debbono essere intesi non già come una sorta di mera reiterazione, ma come coerenti e differenziate scansioni di controllo nel ciclo di bilancio e nella successione dei bilanci negli anni.

Nell'unitario ciclo di controlli, tale referto verrebbe ad affiancarsi, anche temporalmente, alla parifica ed alla relazione sull'adeguata copertura delle leggi di spesa dell'esercizio 2015.

L.2 Come sopra anticipato, il Programma 2016 delle attività di controllo della Sezione, redatto ai sensi art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, si fonda sostanzialmente sulle competenze normativamente assegnate alla Sezione, anche alla luce delle innovazioni del sistema di contabilità pubblica.

Come è noto, con l'art. 7, c. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e con l'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n. 266, commi 166 e 167, e successive modificazioni e integrazioni, sono stati attribuiti alla Corte dei conti compiti di verifica e controllo di regolarità finanziario-contabile sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi degli Enti locali, nonché sui bilanci di esercizio delle strutture sanitarie locali. Con il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si è pervenuti ad un organico sistema di controlli sulle amministrazioni regionali e locali.

In tale quadro si innestano anche le previsioni di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, volte a prevenire ed arginare situazioni di dissesto finanziario a garanzia degli equilibri di bilancio degli enti locali prevedendo varie forme di *accountability* e di responsabilizzazione.

A tale principale normativa si accompagnano specifiche disposizioni di legge di interesse per le attività delle Sezioni regionali di controllo, tra le quali meritano di essere segnalati i commi 611 e 612 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), riguardanti i piani di razionalizzazione delle Società partecipate.

Nel privilegiare una attuazione sistematicamente e operativamente unitaria di tale quadro normativo, richiamato nelle linee di massima, la Sezione regionale terrà presenti le peculiarità ordinamentali nella Regione Lazio, anche sotto il profilo delle specificità concernenti Roma capitale e Città metropolitana.

È da evidenziare, inoltre, la circostanza che il bilancio della Regione è, già a partire dall'esercizio 2012, un bilancio redatto secondo le nuove regole richieste dall'Unione europea per armonizzare i conti pubblici.

I controlli della Sezione nei confronti della Regione Lazio dovranno, dunque, essere orientati a verificare la correttezza del bilancio e del rendiconto generale e la trasparenza dei conti nel quadro del nuovo regime “*armonizzato*”, nel cui alveo va preso in considerazione, in particolare, il consolidamento dei conti dei propri organismi partecipati. Come sopra anticipato, la Sezione potrà sviluppare un'attività di controllo finalizzata a un'attuazione sistematica e coordinata dei controlli previsti dall'art. 1, c. 3 e c. 4 del d.l. n. 174/2012. Costituiscono cardine di queste attività le analisi sul bilancio anche di previsione 2016, tenendo conto degli effetti dell'armonizzazione contabile, la valutazione sull'adeguatezza dei controlli interni, in cui, in coerenza al dettato normativo, privilegiare le considerazioni sul consolidamento dei dati delle partecipate regionali e degli enti del servizio sanitario regionale. Ed invero il comma 4 del già citato art. 1 del d.l. 174/2012, prevede che “*...Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449...*”. Il processo di armonizzazione assume centrale rilevanza nel 2016 anche per la generalità degli EE.LL., in base alla nuova contabilità introdotta dal d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d. lgs 10 agosto 2014, n. 126.

1.3 Per l'attuazione del Programma – che si svolge in termini di continuità per un verso e per altro verso di innovazione metodologica – la Sezione si avvarrà dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatizzati in uso alla Corte (*Siquel/Sirtel/Get/Conosco/ConTe*), nonché dell'accesso alle banche dati disponibili (*Siope - per quanto riguarda i flussi di cassa; Telemaco- registro delle imprese presso le CCIAA - per le verifiche degli organismi partecipati; Siripa - Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi; BDAP –*

Banca dati amministrazioni pubbliche), potendosi, altresì, promuovere, in linea con gli indirizzi della programmazione generale della Corte, ulteriori possibili forme di interscambio informativo.

In coerenza a quanto indicato dalle SS.RR. nella citata deliberazione di programma, verrà assicurato il metodo del confronto e del contraddittorio con le amministrazioni, sino alle fasi che precedono le deliberazioni collegiali, valorizzando altresì il rapporto con i controlli interni ed in particolare con gli Organi di revisione contabile.

In questo contesto, come indicato nelle citate delibere programmatiche generali, la Sezione coopererà anche con la Sezione delle Autonomie in vista di una più penetrante attività di indirizzo nei confronti degli organismi di controllo interno e di revisione contabile degli enti territoriali e dei rispettivi enti strumentali e società partecipate, nonché degli enti del servizio sanitario regionale.

Tale importante e delicato compito istituzionale è stato riconosciuto anche dall'art. 30 della legge n. 161/2014 (legge europea 2013-bis), il quale sottolinea il ruolo centrale della Corte dei conti nella definizione delle metodologie di controllo e degli opportuni indicatori di sintesi, cui devono attenersi i predetti organismi di controllo interno.

La Sezione potrà aggiornare detto programma in relazione alle risorse disponibili, anche con riguardo alla ulteriore attuazione della complessiva normativa riguardante le Sezioni regionali di controllo, assicurando altresì il necessario contributo conoscitivo alle Sezioni centrali della Corte ai fini delle audizioni e dei referti parlamentari.

2. Controlli ex lege per l'anno 2016

2.1 Parificazione del rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2015.

La parificazione del rendiconto 2015 sarà articolata nella verifica della affidabilità e veridicità delle risultanze contabili a mezzo della DAS (*déclaration d'assurance*). In base all'esperienza e metodologia già poste in essere in sede di parifica del rendiconto 2014 e in raccordo con il quadro programmatico generale tracciato dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie, si procederà alla verifica della regolarità contabile (conformità alle regole contabili e ai principi contabili delle operazioni e delle procedure che generano le risultanze del rendiconto) e all'esame del rispetto degli obblighi di finanza pubblica che gravano sulla Regione.

Tali profili verranno complessivamente a consentire la verifica degli equilibri finanziari in una sintesi funzionale nel complessivo ciclo del bilancio.

La relazione allegata alla decisione di parificazione riprenderà l'analisi dei più importanti fenomeni contabili e finanziari che hanno interessato la Regione, a partire dai trasferimenti e dai rapporti finanziari Stato-Regione; in particolare, saranno esaminate le dinamiche delle entrate e delle spese, i temi della programmazione finanziaria, degli equilibri di bilancio, della cassa, dell'indebitamento, della spesa del personale e per gli incarichi, dei fondi di bilancio e delle evidenze contabili delle garanzie prestate dalla Regione, dei debiti fuori bilancio, nel modo in cui essi si configurano nella contabilità regionale.

Tenendo conto delle osservazioni già svolte in occasione della parificazione del rendiconto 2014, una specifica attenzione sarà dedicata all'esame delle scritture patrimoniali, secondo logiche di analisi che verifichino gli effetti dell'armonizzazione.

A questa parte generale di ordine più squisitamente finanziario si accompagnerà una, sia pur sintetica, analisi delle principali aree di intervento:

- andamenti della spesa sanitaria, alla luce delle modifiche degli assetti istituzionali della sanità regionale;
- accordi con il sistema delle autonomie locali;
- organismi partecipati;
- trasporto pubblico locale;
- fondi comunitari.

Tali tematiche riassunte nei profili finanziari potranno essere approfondite in un apposito rapporto di coordinamento, sulla base di quanto sopra esposto con riguardo alla declinazione operativa dei commi 3, 4 e 6 dell'art. 1 del d.l. 174/2012, ed alle relative scansioni attuative.

2.2 Controllo sulla copertura delle leggi regionali di spesa e sull'adeguatezza delle tecniche di quantificazione degli oneri.

L'art. 2 del d.l. n. 174/2012 prevede che la Sezione regionale di controllo rediga una relazione sulla copertura delle leggi regionali di spesa e sull'adeguatezza delle tecniche di quantificazione degli oneri.

Detta relazione, che è frutto di un costante monitoraggio della produzione legislativa regionale effettuato dalla Sezione in corso d'anno, potrà, eventualmente, estendersi alla valutazione degli aspetti qualitativi della suddetta produzione e all'esposizione dei suoi principali contenuti.

2.3 Controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 1, commi 9 – 12 del d.l. 174/2012.

L'analisi dei rendiconti 2015 segue la falsariga degli omologhi controlli finora esercitati, in coerenza a quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la natura del controllo sui gruppi consiliari e della sua collocazione nel quadro di doverosi riscontri contabili anche alla luce delle Linee di indirizzo emanate da questa Sezione (Del. n. 36/2016/FRG). All'esito delle istruttorie appositamente svolte, potrà essere reso un quadro di insieme di natura finanziaria e gestionale in sede di relazione allegata al giudizio di parifica o in un autonomo referto al Consiglio regionale, anticipando altresì, già in corso di esercizio, le linee guida per l'esame dei rendiconti del 2016.

2.4 Controllo sugli Enti locali della Regione da esercitarsi ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell'art. 148 bis del TUEL in conformità ai principi e alle Linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie.

Il controllo si sostanzia in un riscontro di regolarità amministrativa e contabile e di sana gestione finanziaria, sulla base delle specifiche relazioni trasmesse ai sensi di legge, dagli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali, in conformità alle Linee guida deliberate dalla Sezione Autonomie.

Sotto il profilo temporale, la Sezione prevede di proseguire nel 2016 i controlli sugli EELL seguendo la metodologia sperimentata negli esercizi pregressi, attraverso le relazioni degli organi di revisione sui bilanci di previsione e sui consuntivi, valorizzando – negli esiti di tali controlli – le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui operato dagli enti, in ossequio alle norme sull'armonizzazione contabile.

La possibilità di rilevare immediatamente alcune criticità relative al riaccertamento straordinario, costituisce una priorità per la Sezione, in considerazione delle molteplici problematiche che l'armonizzazione ha creato agli Enti, sia per la novità degli istituti che per la notevole difficoltà di interpretazione della normativa, e per la necessità che le conseguenti misure correttive siano tempestivamente adottate, al fine di sanare i bilanci, per quanto possibile, dalle incongruenze e dagli errori.

Le verifiche da conseguire, per il momento, potranno essere limitate agli effetti che il riaccertamento straordinario ha avuto sugli equilibri, utilizzando i relativi dati del questionario sul rendiconto 2014 e, laddove presenti, sul bilancio di previsione 2015, lasciando espressamente impregiudicati gli altri aspetti della gestione finanziaria, i quali saranno oggetto di disamina, secondo le procedure ordinarie seguite dalla Sezione nei controlli sui successivi cicli di bilancio.

I controlli saranno improntati a criteri selettivi e di priorità, sulla base di indicatori di riferimento relativi ai profili di criticità di maggiore potenziale impatto sugli equilibri di

bilancio; criteri che potranno essere declinati anche attraverso una specifica delibera di orientamento.

Specifica area di controllo è rappresentata dall'esame dei piani di riequilibrio degli enti locali in applicazione dell'art. 243/bis del TUEL e successive modificazioni, anche con riferimento al rilievo della metodologia sottesa.

In parallelo all'esame di cui al c. 166 della L. n. 266/2005 e dell'art. 148/bis del TUEL saranno svolte le verifiche sull'adeguatezza del funzionamento dei controlli interni delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 148 del TUEL, e il monitoraggio sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti locali, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della L. n. 190/2014, disposizioni che si accompagnano alla verifica prevista dall'art. 3, co. 27 e 28, della L. n. 244/2007.

Sulla base degli esiti di tali controlli potranno essere avviate anche verifiche di carattere generale e sistematico sugli andamenti complessivi della finanza degli Enti locali nella Regione, con un'evidenza sinottica e comparativa tra gli Enti delle criticità emerse dai singoli controlli, al fine delle opportune valutazioni e dell'eventuale proposizione di misure correttive di carattere sistematico. Tali aspetti potranno essere inseriti nel citato Rapporto di coordinamento ovvero costituire oggetto di apposito referto.

Specifico rilievo riveste la verifica, sulla base dell'attività istruttoria già avviata, in ordine all'attuazione del Piano di rientro del Comune di Roma Capitale.

2.5 Controllo sugli enti del servizio sanitario della Regione da esercitarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge n. 266/2005 in conformità ai principi e alle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie.

Analogamente a quello esercitato sui bilanci degli Enti locali, anche questo controllo consiste in un riscontro di regolarità amministrativa e contabile, operato dalla Sezione sulla base delle specifiche relazioni, trasmesse ai sensi di legge dagli organi di revisione economico finanziaria (collegi sindacali) degli enti sanitari regionali, in conformità alle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie. L'attuazione del programma di controllo si potrà avvalere, tenendo conto delle peculiarità del sistema sanitario regionale, di una acquisizione sistematica di dati e informazioni contabili e finanziarie degli enti sanitari regionali. Tenuto conto delle peculiarità del sistema regionale sanitario nella Regione Lazio, anche per la presenza di molteplici enti soggettivamente diversi (Policlinici Universitari, IRCCS, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, etc. ...), si ritiene di procedere allo

sviluppo delle analisi avviate anche in maniera selettiva e con differenziate scansioni temporali, in relazione al complessivo svolgimento delle attività della Sezione.

In questo senso potranno svilupparsi, con modalità anche selettive, temi di centrale rilevanza, quali i profili di attuazione del d. lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di liquidità, il ricorso alle centrali di acquisto e, sul conseguente versante patrimoniale, la verifica della situazione debitoria, con riguardo allo stock di debito iscritto in bilancio, ai tempi di pagamento ai fornitori e al ripiano delle perdite. Tali analisi si rendono particolarmente utili in relazione al processo di aggregazione di alcune aziende sanitarie, intervenute con decreto del Commissario ad acta a fine anno 2015, da valutare altresì nella prospettiva dei piani di rientro degli enti sanitari della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 524, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Tali aspetti potranno essere ripresi anche nel succitato Rapporto di coordinamento, con particolare riguardo ai percorsi di armonizzazione e “*certificabilità*” dei bilanci degli enti del SSR, al regime di accreditamento e all'ARES.

3. Ulteriori attività della Sezione

In linea con quanto anticipato in premessa si rappresentano nel programma le ulteriori attività in carico alla Sezione, sia con riguardo alle amministrazioni territoriali che a quelle periferiche dello Stato. Per il primo profilo si tratta, in particolare, dell'attività consultiva, da rendere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una particolare connotazione soggettiva assume il controllo sulla regolarità delle spese sostenute dalle liste elettorali partecipanti alle elezioni amministrative previste nella Regione nel 2016, controllo che, ai sensi della Legge n. 515/1993, richiamata dalla l. 96/2012, è rimesso alla competenza di uno specifico Collegio da costituirsi presso la Sezione.

Per quanto attiene al controllo sulle amministrazioni periferiche dello Stato, l'attività della Sezione concerne sia il controllo preventivo (L. n. 20/1994, art. 3, c. 1) che quello successivo (d. lgs. n. 123/2011, art. 10) di legittimità su atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con sede nella circoscrizione territoriale di competenza.